

Civile

Cooperative compliance: il contraddittorio nella nuova procedura di ravvedimento operoso

Analisi dei vantaggi tra Adempimento Collaborativo e Regime Opzionale a seguito dell'introduzione del nuovo istituto del ravvedimento operoso in vigore dal 25 settembre 2024

di Vincenzo Candido Renna e Cristiano Marsella*

19 Settembre 2024

Un altro passo avanti verso la **nuova cooperative compliance disegnata dalla Riforma Fiscale (L. 111/2023)** è rappresentato dall'introduzione della **procedura "guidata" di ravvedimento operoso** per i contribuenti ammessi al regime di **Adempimento Collaborativo** disciplinato dal **D. Lgs. 128/2015**.

Il **Decreto del MEF 126/2024** emanato lo scorso 10 settembre 2024, con entrata in vigore il prossimo 25 settembre 2024, prevede una **forma speciale di ravvedimento operoso** in cui è inserito il **contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate**.

Nello specifico, i contribuenti ammessi al regime che ravvisano omissioni o irregolarità compiute nell'esecuzione degli adempimenti tributari, inerenti al calcolo o al pagamento dei tributi, ed intendono **regolarizzare spontaneamente la propria posizione** possono sanare la violazione ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso** di cui *all'art. 13 D. Lgs. 472/1997*.

La particolarità introdotta dal citato Decreto MEF consiste nell'utilizzo di una **procedura guidata**, da avviarsi entro **9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento**, mediante la presentazione di una **comunicazione qualificata** (*ammessa la redazione in carta libera, con sottoscrizione digitale e l'invio a mezzo pec*) che consenta al competente Ufficio la disamina esaustiva della fattispecie, le imposte, le sanzioni e gli interessi connessi alla violazione.

Entro i successivi 60 giorni, l'Ufficio comunicherà al contribuente uno **schema di ricalcolo**, in cui sono indicati gli importi da versare in base alla violazione commessa.

A questo punto il contribuente potrà decidere di **chiudere immediatamente la procedura**, pagando le **somme riportate nello schema di ricalcolo** ovvero, **entro 60 giorni dalla ricezione, potrà presentare osservazioni**. In tal caso l'amministrazione, valutate le ragioni del contribuente, invierà **in risposta un atto di ricalcolo**, contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e **la data entro cui eseguire il versamento, con un termine non inferiore a 15 giorni**.

La **riduzione sanzionatoria** (art. 13 comma 1 D. Lgs. 472/1997), si applica alla **sanzione minima prevista** in relazione alle singole **norme violate ridotta della metà** ai sensi **dell'articolo 6, comma 3-bis, D. Lgs. 128/2015**, calcolata tenendo conto della **data di invio della comunicazione qualificata**.

La procedura si **conclude** con il **pagamento** degli importi indicati nello **schema di ricalcolo o nell'atto di ricalcolo** (ovvero con la presentazione della dichiarazione integrativa, se ne ricorrono i presupposti), ma ciò **non preclude** l'inizio o la prosecuzione di **accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione**. Tuttavia, **l'amministrazione non reitera i controlli già espletati nel corso della procedura**, salvo il mutamento delle circostanze.

Occorre precisare che questo istituto è **riservato ai soli contribuenti ammessi al regime principale di Adempimento Collaborativo** (artt. 3-7 D. Lgs. 128/2015) come specificato dall'art. 1 comma 1 del decreto in commento, mentre i contribuenti che aderiscono al **nuovo Regime opzionale** di cui **all'art. 7-bis D. Lgs. 128/2015** dovranno far ricorso alla **procedura ordinaria di ravvedimento operoso**, con le riduzioni da calcolarsi alle **sanzioni già ridotte ad un terzo e irrogate in misura non superiore al minimo edittale** (art. 7-bis, comma 2, lettera a, D. Lgs. 128/2015).

Emerge quindi una **differenza** consistente nei regimi di **cooperative compliance** in ordine alla **regolarizzazione spontanea** delle violazioni relative ai rischi fiscali.


Infatti, l'utilizzo della **procedura guidata fornisce al contribuente una duplice opzione**, potendo scegliere tra l'adesione immediata alla richiesta dell'Ufficio (prospettata con lo schema di ricalcolo) e la presentazione di osservazioni finalizzate ad ottenere la riduzione dell'ammontare richiesto (che sarà comunicato definitivamente

con l'atto di ricalcolo). In ogni caso, il contribuente sarà **certo di aver adempiuto in conformità alle prescrizioni dell'amministrazione** e, in caso di future contestazioni, sarà questa a doverne provare la difformità. Invece, nella **procedura ordinaria di ravvedimento operoso è il contribuente, in autonomia**, salva la notifica dell'avviso di liquidazione in cui è fissato il *quantum* dovuto, **a calcolare la somma dovuta** per sanare della propria posizione.

A nostro modesto avviso, **la differenza di trattamento** della regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie **non inficia la bontà della riforma in corso** poiché, in entrambi i casi, **i contribuenti hanno la possibilità di comunicare preventivamente i rischi fiscali e correggere eventuali devianze**, beneficiando di un **rilevante sconto sanzionatorio**.

In conclusione, **la cooperative compliance porta alla trasparenza relazionale tra Fisco e contribuenti**, permettendo la prevenzione dei contenziosi e la gestione ottimale della variabile fiscale, consentendo alle imprese che aderiscono a questi regimi maggiore stabilità e appetibilità sul mercato.

**A cura dell'Avv. Vincenzo Candido Renna Partner 24 ORE e dell'Avv. Cristiano Marsella Tax Compliance Specialist*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE